

Vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente, nonché i pareri, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 Legge 8 - 6 - 90 n. 142, inseriti ed annessi al presente deliberato

L'anno millenovecento novantaquattro addì trula del mese di giugno nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio, dott. Antonio PAGLIALONGA assistito dal Segretario Generale dr. Francesco CARANGELO.

Visto se ne prenda nota al registro degli impegni: Bil. per L. al cap. Bil. per L. al cap. IL RAGIONIERE


Impegno di spesa contenuto nei limiti di quello assunto con Del. n. del al capitolo indicato nel dispositivo. IL RAGIONIERE

REGISTRAZIONE CONTABILE

La proposta del presente atto è stata curata per l'istruttoria dalla Ripartizione Settore Il Dirigente della Ripartizione

OGGETTO: ~~Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.~~

Invo CO.RE.CO.	X
Decor. termine	
Immed. esec.	

 **COMUNE DI MASSAFRA**
PROVINCIA DI TARANTO

Proposta n. 15998 del 30/1/94
Reg. n. 110

COPIA

B

CONTRIBUTO BUIASABARITA

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Visti gli articoli 3 e 36, secondo comma, del D.Lgs. 15

novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, che dispongono l'adozione da parte dei comuni, entro il 30 giugno 1994 di apposito regolamento per:

a) l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

b) disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari fasce pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;

c) disciplinare il servizio delle pubbliche affissioni;

d) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;

e) stabilire le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti predetti;

f) determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, la ripartizione della superficie degli impianti pubblicitari;

g) definire le modalità di applicazione in questo Comune delle altre norme del suddetto decreto che fanno rinvio al regolamento;

Rilevato che per la disciplina della pubblicità in vista delle strade e sui veicoli il Comune deve osservare, insieme con le norme del D.Lgs. n.507/93, quelle previste:

a) Dall'art.23 del nuovo codice della strade emanate con il D.Lgs. 30.04.1992, n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10.09.93, n.306;

b) dagli articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.92 n.495, che rinviavano in parte notevole a norme del regolamento comunali ed a provvedimenti di applicazione e di organizzazione del Comune la loro attuazione;

Considerata pertanto la necessità di coordinare le norme di attuazione delle due discipline in un unico testo regolamentare distinto in tre titoli, il primo che unisce le norme per l'effettuazione della pubblicità esterna e la pianificazione degli impianti, il secondo che coordina le disposizioni tributarie e quelle relative all'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ed un terzo, dedicato alla disciplina sanzionatoria, al contenimento ed alle norme transitorie e quindi in modo da realizzare un testo unitario che disciplini in modo organico la materia e costituisca uno strumento operativo idoneo alle esigenze di funzionamento del Comune in questo settore;

Per quanto innanzi si ritiene di dover proporre l'adozione del presente provvedimento;

Massara, II

IL RESPONSABILE PROPONENTE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista la relazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell'art. 53 - 1° comma della Legge n. 142/90;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel testo che segue, composto da n. 31 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 2) Di stabilire che la presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione venga inviata al CO.RE.CO. ed al sig. Prefetto di Taranto, nonché comunicata al Collegio dei Revisori.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142)
Visto: con parere favorevole

Il Dirigente della Ripartizione
IL CAPO UFFICIO TRIB.
L. 30 GIU. 1994

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142)
Visto: con parere favorevole

Il Dirigente della Ripartizione Ragioneria
L. 30 GIU. 1994

ATTESTAZIONE CONTABILE (Art. 55 Legge 8-6-1990, n. 142)
Visto si attesta la effettiva copertura finanziaria.
L. 30 GIU. 1994

Il Dirigente della Ripartizione Ragioneria
IL CAPO UFFICIO TRIB.
L. 30 GIU. 1994

NUOVO REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Agli effetti della applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n°507/93, il territorio del Comune di Massafra è suddiviso in due categorie: speciale e normale. Nelle località comprese nella categoria speciale ed elencate nell'allegato "A", la tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono maggiorate del 50% rispetto alla tariffa normale.

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35% della superficie del centro abitato.

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale è pari al 50% della superficie complessiva.

La categoria normale comprende tutta la restante parte del territorio comunale non compresa nell'allegato "A" suddetto.

(Categorie delle località)

Art.3

In applicazione dell'art.2 del D.Lgs. n°507/93 il Comune di Massafra è da considerarsi appartenente alla 3° classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

(Classificazione del Comune)

Art.2

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Massafra sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n°507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

(Ambito di applicazione)

Art.1

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Gli uffici del comune competente o presso il concessionario. essere eseguito, contestualmente alla dichiarazione del Servizio, presso diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può sente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento

Il Comune di Massafrà, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 507/93 accon-

decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni. riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.L. n° 507/93 per quanto è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata lire per difetto se la frazione non è superiore a 5.500 o per eccesso se mento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affida-

pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle (Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbl. aff.)

Art. 7

nata dal regolamento edilizio. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n° 495, la cui esposizione è discipli-

attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 3 - Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i

manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, tale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

1 - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 31/12/1994.

2 - Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambien-

(Piano generale degli impianti - criteri)

Art. 6

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente

31.017 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 542, pari a 775 fogli del formato 70 x 100.

Art. 5

La tipologia degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenerne di pubblico interesse.

Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pub-

blicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della E' fatta salva la competenza del Comune di Massafrà di definire o

zione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda". strade e sui veicoli" nella parte intitolata: "Classificazione e defini-

impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle L'installazione sono descritte nel "Regolamento per la disciplina degli

La tipologia degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenerne (Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni)

Art. 4

Per l'effettuazione del pagamento sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi.

Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a E. 3.000.000.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n°43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensioni della riscossione, entro il 31 Dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma quattro, del Codice Civile.

Entro il termine dei due anni decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto a rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art.8

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art.9

(Funzionario responsabile)

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto-

Art.13

Modaltà di applicazione dell'imposta)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto-

Art.12

Modaltà di effettuazione della pubblicità)

Nel territorio del Comune di Massafra la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità così come elencati e descritti nel Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sui veicoli.

Art.12

Modaltà di effettuazione della pubblicità)

Nel territorio del Comune di Massafra la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità così come elencati e descritti nel Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sui veicoli.

Art.11

(Soggetto passivo)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solitamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.11

(Soggetto passivo)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solitamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.10

(Oggetto)

Al sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n°507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al congruaggio tra l'importo

ri utilizzati.
 ristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari-
 ragione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratte-
 prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiara-
 Il soggetto passivo di cui all'art.6 del D.Lgs. n.507/93 è tenuto,

(Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità)

Art.17

Per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari valgono le disposizioni contenute nel succitato "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda ecc...", così come descritte nel CAPO "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione".
 Per la installazione di tipi di impianti pubblicitari (es. giornali luminosi, rotor, ecc...) che hanno particolari potenzialità la Polizia Municipale, dovrà, prima del rilascio dell'autorizzazione, consultare il Servizio Tributi e il Settore Pianificazione e Tutela del Territorio.

(Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari)

Art.16

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

(Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali)

Art.15

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto Regolamento.
 E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetto da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
 L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

(Limitazioni e divieti)

Art:14

to, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Il comune di Massafra ha installato impianti per l'affissione di n°775 manifesti di dimensione cm.70 x 100 (pari a mq.542): pertanto la superficie di pubbliche affissioni per ogni 1000 abitanti è di mq.18 (popolazione al 31.12.93, 31.017).

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggett-

(Superficie delle pubbliche affissioni)

Art.20

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Massafra garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati nel "Piano generale degli impianti" di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.

(Oggetto)

Art.19

=====

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

=====

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.Lgs. n°507/93 e le maggiorazioni previste dall'art.3, comma 6, e dell'art. 4, comma 1, del suddetto Decreto, sono applicate nella misura stabilita dalla legge, così come applicate con Delibera G.M. n°179 del 22/02/94, vistata dal CO.FE.CO. nella seduta del 17/03/94 al n°2569.

La maggiorazione d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulate e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

(Tariffe)

Art.18

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1 - 2 - 3 del D.Lgs. n.507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Il Comune di Massafra, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, applicherà una maggiorazione del 100% del diritto.

(Affissioni prefissate)

Art.23

Sugli steccati, impalcatura, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il comune (direttamente o tramite il proprio concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12 comma 1 e 4 del D.Lgs. n°507/93.

In mancanza di detta documentazione l'autorizzazione non sarà rilasciata.

b) copia del manifesto dei diritti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti a norma della legge e del regolamento comunale vigenti, rilasciate a cura del Settore di Polizia Municipale ai diritti interessati;

documentazione:
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la specifica all'Assessorato competente (attualmente l'Assessorato alle Finanze) a L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Il Comune di Massafra stabilisce altresì di destinare una superficie di mq.50 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

(Affissioni dirette)

Art.22

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Massafra è quella stabilita nell'art.19 del D.Lgs. n°507/93 per i comuni di Classe 3°.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

(Diritto sulle pubbliche affissioni)

Art:21

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq.18 per ogni 1000 abitanti.

tive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al comitato mittente.

Il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, per i ritardi di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

L'indicazione dei quantitativi affissi, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con il Comune; nello stesso giorno, su richiesta del comitato mittente il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con il Comune; nella stessa data, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con il Comune; nella stessa data, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con il Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita l'affissione in apposito registro cronologico.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.

(Modalità per le pubbliche affissioni)

Art.26

regolarmente autorizzati.

g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti

legge;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per

strative;

rendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendari;

sicurezza;

d) I manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica

di tributi;

c) I manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province in materia

liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

b) I manifesti dell'autorità militari relativi alle iscrizioni nelle

esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

(Esenzioni del diritto)

Art.25

e) per gli annunci mortuari.

a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, territoriali;

realizzate e con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici

categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di

altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni

l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93;

pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti

alla metà;

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta

(Riduzioni del diritto)

Art.24

te per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nel caso di cui al comma 4 e 5 il committeente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
Il committeente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere di cui all'art.28 del D.Lgs. n°507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
Nell'ufficio del servizio delle affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.27

(Sanzioni tributarie ed interessi)

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n°507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.28

(Gestione del servizio)

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di

Massara con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n°507/93 art.28 e ss.

Art.29

(Durata della concessione)

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata di 5 anni.
Potrà comunque essere rinnovata, come previsto dall'art.27 del D.Lgs. n°507/93 per un ulteriore anno fino ad un massimo complessivo di 6 anni.

Art.30

(Sanzioni amministrative)

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art.24 del D.Lgs. n°507/93.
Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. n°507/93.
Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dal commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n°507/93.

ENTRATA IN VIGORE

=====

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1994. Per quanto riguarda il "Piano Generale degli Impianti" è stabilito il termine del :
31.12.1994 per la redazione da parte dei competenti uffici e il 31.12.1996 per la realizzazione definitiva sul territorio.

Art.31

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare modo il D.Lgs. n°507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comandante P. F. (Dot. Antonio PALALONGA)

Viale G. Marconi, Via Frappietri sino all'incrocio con Via Patemisco e
Via Paisiello, Viale C. Colombo, Viale Manzoni, Via del Santuario sino
all'incrocio di Via G. Paisiello, Corso Europa, Via J. Micheli solo
isolato mercato coperto, Via Vitt. Veneto, P.za Garibaldi, Via Caduti
Nave Roma, Corso Italia, P.za Vitt. Emanuele, C.so Roma, Via A. Lamarmo-
ra, da Via N. Lazzaro a Via Bolzano, Complesso edilizio Pratorio, Viale
Magna Grecia, Via Appia, Via Taranto, Via Larotonda, C.so Reg.
Margherita, Via Col. Scarano.

ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA SPECIALE

=====
ALLEGATO A

PARERE DI LEGITTIMITÀ (Art. 53 8-6-1990 n. 142)

Visio: con parere favorevole in conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco CARANGELO)

13 0 GIU. 1994

Del che il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco CARANGELO)

Il Commissario Prefettizio
Dr. Antonio PAGLIALONGA

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal
ove rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47)
il responsabile della materiale affissione

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è stata:
 partecipata al capigruppo consiliari con nota N. _____ notificata in pari data (punto 3 art. 45 L. 142/90)
 è stata partecipata alla prefettura di Taranto con nota N. _____ del _____

Il Responsabile

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi 1 LUG 1994

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco CARANGELO)

Visio: Il Commissario Prefettizio
Dr. Antonio PAGLIALONGA

Procedure per le delibere non inviate alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Taranto. Constatato che

— sono decorati dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi (punto 2 art. 47) —
ne è stata data comunicazione al capigruppo consiliari sempre come attestato innanzi (punto 3 art. 45);

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art. 47 della L. 142/1990.

Il Segretario Generale

REGIONE PUGLIA - Sezione Provinciale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali - TARANTO
Prot. n. 11113 La Commissione nella seduta del 26.8.94 prende atto/
ovvero: 26.8.94

Taranto, li 26.8.94

Il Commissario Prefettizio
Dr. Antonio PAGLIALONGA

Il Segretario
F.to Roberto F. Rossi

Per ricevuta

Addi

Provvedimento che viene ricevuto dalla Ripartizione
Per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

COMUNE DI MASSAFRA (TA) CLASSE III
DIRITTO DI AFFISSIONE

DECRETO LEGISLATIVO 507/93

TARIFFA BASE IN LIRE MANIFESTI FORMATO 70X100 (ART. 19 COMMA 2)
 MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE PARI AL 50%

GIORNI	FINO A 10	DA 11 A 15	DA 16 A 20	DA 21 A 25	DA 26 A 30
CAT. NORM.	2880	3744	4608	5472	6336
	€ 1.487	€ 1.934	€ 2.380	€ 2.826	€ 3.272
maggiorazione	1440	1872	2304	2736	3168
per cal.spec.50%	€ 0,744	€ 0,967	€ 1,190	€ 1,413	€ 1,636

ART. 19.2 (per i primi 10 gg. lire 2880 euro 1,487 , per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione lire 864 euro 0,446)

ART. 4 CATEGORIA SPECIALE - maggiorazione del 50% sul diritto base

ART. 19.3 AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI - maggiorazione del 50 % sul diritto base

ART. 19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI - maggiorazione del 50 % sul diritto base

ART. 19.4 MANIFESTI oltre 12 FOGLI - maggiorazione del 100 % sul diritto base

ART. 19.5 PREFISSATA - maggiorazione del 100 % del diritto

ART. 22.9 URGENZA - maggiorazione del 10 % sulla tariffa con un min. di € 5000, € 30,99 (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi)

ART. 20 RIDUZIONE 50% da applicarsi sulla somma dei diritti per i manifesti :

STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE, PARTITI ED ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' DI MUTO SOCCORSO, E.N.A.L.-E.M.I.T., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA, ANNUNCI MORTUARI etc

COMUNE DI MASSAFRA (TA) CLASSE III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TARIFFA BASE DECRETO LEGISLATIVO 507/192
MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE 50%

CAT.	1 MESE			2 MESI			3 MESI			1 ANNO
	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	
ORDIN.	3600	7200	10800	3600	7200	10800	3600	7200	10800	
	€ 18,592	€ 3,718	€ 5,578	€ 18,592	€ 3,718	€ 5,578	€ 18,592	€ 3,718	€ 5,578	
ORDIN.	5400	10800	16200	5400	10800	16200	5400	10800	16200	
	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	
LUMIN.	7200	14400	21600	7200	14400	21600	7200	14400	21600	
	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	
LUMIN.	9000	18000	27000	9000	18000	27000	9000	18000	27000	
	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	
LUMIN.	10800	21600	32400	10800	21600	32400	10800	21600	32400	
	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	
Spec.	12600	25200	37800	12600	25200	37800	12600	25200	37800	
	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	

Art. 12

MAGGIORAZIONE 50% SUPERFICI DA 5,5 a 8,5 Mg

CAT.	1 MESE			2 MESI			3 MESI			1 ANNO
	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	
ORDIN.	5400	10800	16200	5400	10800	16200	5400	10800	16200	
	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	€ 27,889	€ 5,578	€ 8,367	
ORDIN.	7200	14400	21600	7200	14400	21600	7200	14400	21600	
	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	
LUMIN.	9000	18000	27000	9000	18000	27000	9000	18000	27000	
	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	
LUMIN.	10800	21600	32400	10800	21600	32400	10800	21600	32400	
	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	
Spec.	12600	25200	37800	12600	25200	37800	12600	25200	37800	
	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	

Art. 12.4

MAGGIORAZIONE 100% SUPERFICI OLTRE 8,50 Mg

CAT.	1 MESE			2 MESI			3 MESI			1 ANNO
	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	
ORDIN.	7200	14400	21600	7200	14400	21600	7200	14400	21600	
	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	€ 37,185	€ 7,437	€ 11,155	
ORDIN.	9000	18000	27000	9000	18000	27000	9000	18000	27000	
	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	€ 9,296	€ 13,944	
LUMIN.	10800	21600	32400	10800	21600	32400	10800	21600	32400	
	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	€ 55,777	€ 11,155	€ 16,733	
LUMIN.	12600	25200	37800	12600	25200	37800	12600	25200	37800	
	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	€ 6,507	€ 13,015	€ 19,522	

Art. 12.4

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI tariffe art. 12

Art. 13

AUTOMEZZI	Superiori a ql. 30 e per ogni rimorchio		Inferiori a ql. 30 e per ogni rimorchio		Altre categorie e per ogni rimorchio	
	172600	€ 89,244	115200	€ 59,496	57600	€ 29,748

Art. 13.3

ART. 14 PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRIUI

CAT.	1 MESE			2 MESI			3 MESI			1 ANNO
	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	Norm.	Spec.	LUMIN.	
ORDIN.	11520	23040	34560	11520	23040	34560	11520	23040	34560	
	€ 59,496	€ 11,899	€ 17,849	€ 59,496	€ 11,899	€ 17,849	€ 59,496	€ 11,899	€ 17,849	
LUMIN.	17280	34560	51840	17280	34560	51840	17280	34560	51840	
	€ 8,924	€ 17,849	€ 26,773	€ 8,924	€ 17,849	€ 26,773	€ 8,924	€ 17,849	€ 26,773	

ART. 14.3 PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPRIO RID.50%

ART. 14.4 PROIEZIONI LUMINOSE (Tariffa giornaliera)		Norm.	7200
		Spec.	€ 3.718
			10800
			€ 5.578

ART. 14.5 PROIEZIONI LUMINOSE oltre 30 gg (Tariffa giornaliera)		Norm.	3600
		Spec.	€ 1.859
			5400
			€ 2.789

ART. 15.1 STRISCIONE TRASVERSALE e simili per gg 15 o fraz.		Norm.	28800
		Spec.	€ 14.874
			43200
			€ 22.311

ART. 15.2 AEROMOBILI per ogni giorno anche con lancio			172800
			€ 89.244

ART. 15.3 PALLONI FRENATI E SIMILI per ogni giorno			86400
			€ 44.622

ART. 15.4 DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO per giorno a persona			7200
			€ 3.718

ART. 15.4 PUBBLICITA' SONORA per giorno e per postazione		Norm.	21600
		Spec.	€ 11.155
			32400
			€ 16.733

ART. 16 RIDUZIONE 50% PARTITI, ASSOCIAZIONI, ENTI CULTURALI, SPORTIVI, ecc...

COMUNE DI MASSAFRA (TA)

TARIFFE

DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

.....

(Allegato alla deliberazione consigliare n. in data)

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un obbligo di occupazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	CATEGORIE			
	I	II - 10%	III	IV
Tariffa annua per metro Quadrato graduato a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell' Art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni				

A) Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a)	60000	42000	€ 30,987	€ 21,691
Per ogni mq e per anno.				
B) Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	20000	14000	€ 10,329	€ 7,230
per ogni mq e per anno (riduzione ad un terzo)				
C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblica per ogni mq e per anno (riduzione del 70%)	18000	12600	€ 9,296	€ 6,507
D) Occupazione con passii carrabili, compresi quelli per l'accesso ai impianti per la distribuzione dei carburanti	30000	21000	€ 15,494	€ 10,846
Per mq e per ogni anno (riduzione 50%)				
E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del riascio di apposto cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (riduzione del 50%)	30000	21000	€ 15,494	€ 10,846
F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, di fatto non utilizzati (riduzione al 10%)	3000	2100	€ 1,549	€ 1,085
G) Occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Per mq e per anno.	60000	42000	€ 30,987	€ 21,691

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (art. 47)

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2), la tassa si determina forfettariamente come segue:

1313	€ 0,677
------	---------

(1) per le occupazioni di territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative

utenze per la misura unitaria di tariffa per utenza pari a:

(2) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore ad Euro 516,46.

La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuata dalle aziende strumentali ai pubblici servizi;

(3) gli importi di cui al numero 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

(4) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato

Località dove sono situati gli apparecchi	tassa annuale
a) Centro abitato	45000
b) Zona limitrofa	30000
c) Frazioni sobborghi e zone periferiche	22000
	€ 11.362

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la tassa annuale come dal seguente prospetto:

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48 comma 7)

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
 Tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le lettore, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Località dove sono situati gli impianti	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	litri, per serbatoi unici di capacità sup. a 3000 litri	a) Centro abitato	108000	€ 11,155
			b) Zona limitrofa	67500	€ 6,972
c) Sobborghi e zone periferiche				37500	€ 3,873
				18500	3700
d) Frazioni				€ 9,554	€ 1,911
TASSA ANNUALE					

1) Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
 Per ogni distributore e per anno:

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48 commi da 1 a 6)

a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, l'indicazione del presente articolo.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq. :

€ 1,911	3700	€
€ 1,343	2600	€

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) 1ª Fascia dalle ore 07,00 alle ore 14,00 (riduzione del 10%) e fino a 14 giorni:	€
Categoria prima	€	3330
Categoria seconda	€	2340
2) 2ª Fascia dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (riduzione del 92%) e fino a 14 giorni:	€
Categoria prima	€	296
Categoria seconda	€	208
3) 3ª Fascia dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (riduzione del 98%) e fino a 14 giorni:	€
Categoria prima	€	74
Categoria seconda	€	52
4) 1ª Fascia dalle ore 07,00 alle ore 14,00 (riduzione del 10%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 30%) :	€
Categoria prima	€	2331
Categoria seconda	€	1638
5) 2ª Fascia dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (riduzione del 92%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 30%) :	€
Categoria prima	€	207
Categoria seconda	€	146
6) 3ª Fascia dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (riduzione del 98%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 30%) :	€
Categoria prima	€	52
Categoria seconda	€	36
7) Occupazione per 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 30%) :	€
Categoria prima	€	2590
Categoria seconda	€	1820

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte un terzo.

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell' 80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima

natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al mq.

(G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A)

(H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

(I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinata indicata alla lettera A) è ridotta dell' 80%

(L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93. La tariffa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg	£	20000	€ 10,329
b) oltre 1 Km. lineare di e di durata non superiore a 30 gg	£	30000	€ 15,494

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 50 gg.
 - b) oltre i 50 gg. e fino a 180 gg.
 - c) di durata superiore a 180 gg.
- 30%
- 50%
- 100%

La riscossione della tassa per occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato (comma 8 D.Lgs. 507/93).
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

COMUNE DI MASSAFRA (TA) CLASSE III
TARIFE T.O.S.A.P. TEMPORANEE - D.Lgs. 507/93 - 566/93

CATEGORIA I II III	TARIFE DELIBERATE PER CATEGORIE.....£	
	3700	2600
	£ 1,911	£ 1,343

Al fini del disposto del decreto legislativo 507/93 come modificato dal decreto legislativo n. 566/93, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento.

Fasce di occupazione	Misure di riferimento	I categ.	II Categ.
1 ^a - dalle ore 07,00 alle ore 14,00	riduzione del 10%	3330	2340
		£ 1,720	£ 1,209
2 ^a - dalle ore 14,00 alle ore 22,00	riduzione del 92%	296	208
		£ 0,153	£ 0,107
3 ^a - dalle ore 22,00 alle ore 07,00	riduzione del 98%	74	52
		£ 0,0382	£ 0,0269

MERCATI SETTIMANALI			
Tariffa base	£	3700	2600
ART. 45/5	Ambulanti	£	1850
RIDUZ. 50%		1300	£ 0,671
ART. 45/1	Superiore 14 gg.£	1295	910
RIDUZ. 30%		£ 0,669	£ 0,470
ART. 45/2	1 ^a - ore 07,00 / 14,00	1165,5	819
RIDUZ. 10%		£ 0,602	£ 0,423
ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. £	582,75	409,5
RIDUZ. 50%		£ 0,301	£ 0,211
spuntisti-piazze occasionali			
Tariffa base	£	3700	2600
ART. 45/5	Ambulanti.....£	1850	1300
RIDUZ. 50%		£ 0,955	£ 0,671
ART. 45/2	1 ^a - ore 07,00 / 14,00	1665	1170
RIDUZ. 10%		£ 0,860	£ 0,604

Venditori ambulanti-Pubblici, esercizi (bar-ristoranti-locali)-Produtt. agricoli (per produzione propria)			
Tariffa base	£	3700	2600
ART. 45/5	Pubblici esercizi	£	1850
RIDUZ. 50%		1300	£ 0,671
ART. 45/1	Superiore 14 gg.£	1295	910
RIDUZ. 30%		£ 0,669	£ 0,470
ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. £	647,5	455
RIDUZ. 50%		£ 0,334	£ 0,235
ART. 45/2	1 ^a - ore 07,00 / 14,00	582,75	409,5
RIDUZ. 10%		£ 0,301	£ 0,211

50

N.B.: Tariffa min. applicabile al netto di tutte le riduzioni per Comuni di I-III CL. Euro 0,1291 al Mg
 N.B.: Tariffa min. applicabile al netto di tutte le riduzioni per Comuni di IV-VI CL. Euro 0,0775 al Mg

PARTI-SINDACATI-ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO		I categ.	II categ.
RIDUZ. 80%	ART. 45/5	€	€
	Tariffa base	3700	2600
		€ 1,911	€ 1,343
RIDUZ. 30%	ART. 45/1	Superiore 14 gg.	€
		518	364
		€ 0,268	€ 0,188
RIDUZ. 50%	ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. .€	€
		259	182
		€ 0,134	€ 0,094

SPETTACOLI VIAGGIANTI		I categ.	II categ.
RIDUZ. 80%	ART. 45/5	Spett. viaggianti	€
		740	520
		€ 0,382	€ 0,269
RIDUZ. 30%	ART. 45/1	Superiore 14 gg.	€
		518	364
		€ 0,268	€ 0,188
RIDUZ. 50%	ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. .€	€
		259	182
		€ 0,134	€ 0,094

RIDUZ. Mg al 50% ART. 45/5 - Occupazioni fino a 100 Mg si conteggiano max Mg 50
 RIDUZ. Mg al 25% ART. 45/5 - Occupazioni da 101 a 1000 Mg si conteggiano max Mg 225
 RIDUZ. Mg al 10% ART. 45/5 - Occupazioni oltre 1000 Mg si conteggiano solo in misura del 10%

CANTIERI EDILI		I categ.	II categ.
RIDUZ. 50%	ART. 45/5	Ambulanti	€
		1850	1300
		€ 0,955	€ 0,671
RIDUZ. 30%	ART. 45/1	Superiore 14 gg.	€
		1295	910
		€ 0,669	€ 0,470
RIDUZ. 50%	ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. .€	€
		647,5	455
		€ 0,334	€ 0,235

Negozii		I categ.	II categ.
RIDUZ. 30%	ART. 45/1	Superiore 14 gg.	€
		2590	1820
		€ 1,338	€ 0,940
RIDUZ. 50%	ART. 45/8	Convenz. sup a 30 gg. .€	€
		1295	910
		€ 0,669	€ 0,470